IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI
DISPOSIZIONE N. 398
DEL 13.12.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' IN HOUSE INNOVATION FACTORY PER I SERVIZI DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL SISTEMA ARGO.
PROGETTO ARGO – HIGH IMPACT NET - CUP J96H18000010008
CIG 81404228BD

ALLEGATI: SI x **NO ☐**

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

Impegno n.

IMPEGNO	ANNO
2129	19

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

ATTESO che il Piano Triennale delle Attività (PTA) 2019-2021, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2018, n. 99, prevede la realizzazione del Sistema ARGO, basato sull'innovazione di processi e prodotti in grado di aumentare la produttività economica e di generare nuova occupazione;

VISTO il protocollo d'intesa siglato tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 1 marzo 2018, tramite il quale le parti concordano nell'identificare come finalità generale dell'intesa lo sviluppo economico del territorio attraverso l'innovazione, da realizzarsi con la creazione di un sistema economico denominato ARGO;

CONSIDERATO che la citata intesa individua Area Science Park quale soggetto attuatore di tutte le attività relative al progetto complesso ARGO, che viene realizzato attraverso lo sviluppo di una serie di progetti integrati nell'ambito dei seguenti 4 asset:

- Asset 1 (Industrial Innovation Harbour – IIH): Porto dell'Innovazione Industriale – l'asset di riferimento è rappresentato da insediamenti industriali in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia grazie alla logistica portuale, alla ricerca avanzata e ai punti franchi;
- Asset 2 (High Impact Net – HIN): Rete degli Incubatori – l'asset di riferimento è rappresentato dall'incubazione e dalla generazione di impresa attraverso nodi territoriali che operano con metodologie condivise;
- Asset 3 (Industry Platform 4 FVG – IP4FVG): Piattaforma Digitale per le imprese – l'asset di riferimento è rappresentato dalla trasformazione digitale delle imprese attraverso lo sviluppo di una piattaforma regionale con quattro nodi a specializzazione tematica;
- Asset 4: Piattaforme Tecnologiche – l'asset di riferimento è rappresentato dalle infrastrutture tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale;

VISTO l'Accordo attuativo sottoscritto il 26 novembre 2018 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), che definisce la realizzazione delle attività previste negli *asset* del Progetto complesso denominato *"Sistema ARGO"* di cui all'Intesa, secondo le modalità indicate nel "Piano Operativo" allegato all' Accordo.

VISTA la deliberazione n. 41 del Consiglio di Amministrazione di data 29 maggio 2019 che, ai fini della realizzazione degli obiettivi individuati per l'Asset High Impact Net, dava mandato al Direttore Generale di procedere, nel rispetto della vigente normativa, all'affidamento di un primo contratto di servizi alla società *in-house* Innovation Factory s.r.l. avente ad oggetto i servizi di supporto a start up nell'ambito del sistema ARGO e la realizzazione di un piano per la costituzione di una fondazione per la generazione e lo sviluppo di impresa;

VISTA la Deliberazione 54 del CdA di Area Science Park del 28 giugno 2019, che approva l'iniziativa "TILT: Italian startup @ CES2020", autorizzando la partecipazione di Area al CES 2020 e ad avvalersi della società in-house Innovation Factory per la realizzazione dell'evento;

VISTA la Deliberazione 70 del CdA di Area Science Park del 30 ottobre 2019, che approva

- il "Piano per la costituzione di una fondazione per la generazione e lo sviluppo di impresa – Programma operativo e budget";
- la bozza di statuto della costituenda fondazione;
- la partecipazione di Area Science Park alla Fondazione come Promotore Istituzionale assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia,

dove sia il piano operativo, che il budget e la bozza di statuto sono stati redatti a seguito dell'incarico di Area Science Park a Innovation Factory di cui alla Deliberazione 41 del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che individua i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

CONSIDERATO che sono rispettate tutte le condizioni indicate dal sopracitato art. 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- Area Science Park esercita sulla società Innovation Factory Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (così come previsto dall'art. 19 dello statuto della società);
- oltre l'80 per cento delle attività della società Innovation Factory Srl sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante Area Science Park (così come previsto, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 3 comma 2 dello statuto della società stessa);
- nella persona giuridica controllata Innovation Factory Srl non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (così come previsto dall'art.6 comma 1 dello statuto della società);

DATO ATTO quindi che Innovation Factory Srl, costituita in data 02/02/2006, è la società in house dell'Ente che rappresenta lo strumento operativo per risponde alle esigenze e agli obiettivi che l'Ente si pone nell'ambito del Sistema ARGO ed in particolare nell'asset High Impact Net – Generazione d'impresa attraverso l'espletamento delle seguenti prestazioni di servizio:

- individuazione e implementazione di attività propedeutiche e di avviamento della Fondazione di partecipazione per la generazione e lo sviluppo di impresa, comprese attività di supporto all'organizzazione e alla realizzazione della missione italiana al CES 2020 – Consumer Electronic Show di Las Vegas
- supporto allo sviluppo di startup innovative con forte qualificazione e specializzazione tecnologica per inserirle nelle filiere e nei cluster esistenti, con particolare focus alla trasformazione digitale {Industria 4.0) e alle piattaforme tecnologiche legate ai Grandi Laboratori di Area Science Park (nuovi materiali, biologia strutturale e genomica);
- valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica presenti sul territorio tramite la creazione di nuovi spin-off da enti di ricerca;
- realizzazione di modelli di business basati sull'innovazione tecnologica, digitale e strategica finalizzati allo sviluppo del tessuto imprenditoriale;
- valorizzazione delle competenze delle risorse umane;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il regime speciale degli affidamenti in house;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del sopracitato D.Lgs. 50/2016, l'Ente in data 13/09/2019 ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che intendono

operare affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l' ANAC (codice identificativo richiesta 2377) e che ciò consente all'Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

VISTA l'istruttoria in allegato relativa alla verifica dei presupposti dell'affidamento in termini di mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta nonché alla valutazione della congruità dell'offerta;

RITENUTO di procedere all'affidamento d'incarico in premessa alla società in house Innovation Factory;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo della Società Innovation Factory prevenuto in data 26.11.2019, per un importo di 285.000,00 € + IVA ;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di 347.700,00 € per i servizi di supporto alle start-up nell'ambito del Progetto ARGO;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 31 luglio 2018, n. 71, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa dell'ente Riassetto delle competenze dei Servizi e della Direzione Generale" e le conseguenti disposizioni del Direttore Generale di data 19/09/2018 di riassetto di alcuni uffici;

ATTESO che le attività relative al Sistema ARGO sono di competenza del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi;

VERIFICATA la disponibilità di bilancio sul capitolo 311 cod. prog. 99142, centro di responsabilità 60 del bilancio 2019;

DISPONE

- di affidare l'incarico per i servizi di supporto alle start-up nell'ambito del Sistema ARGO alla Società Innovation Factory;
- di impegnare le spese sopra descritte per un importo complessivo di euro 347.700,00 (IVA inclusa) sul bilancio 2019, capitolo 311 cod. prog. 99142, centro di responsabilità 60;
- di dare atto che tali spese attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore del Servizio Innovazione e
Sistemi Complessi
Stephen John Taylor

IMPEGNO	ANNO
2429	19

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Eva Vessel

Contenuto[1]

Affidamento di incarico alla Società in house Innovation Factory per i servizi di supporto nell'ambito del Sistema ARGO

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2]**.**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2018, n. 99
Protocollo d'intesa siglato tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 1 marzo 2018
Eventuale spesa prevista[3]

Euro 347.700,00 (IVA inclusa)

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

X scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

☐ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

☐ altro (provvedimento diverso dai precedenti)

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta contraente, ecc.*

INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE INNOVATION FACTORY PER SERVIZI DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL SISTEMA ARGO ASSET "HIGH IMPACT NET – GENERAZIONE DI IMPRESA"

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

e

Innovation Factory S.r.l.

Premessa	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Durata	4
Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto	4
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione	4
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	4
Art. 7 - Obblighi di riservatezza	5
Art. 8 – Incarico di responsabile del trattamento	5
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	7
Art. 10 - Subappalto	8
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 12 – Recesso	9
Art. 13 - Recesso per giusta causa	9
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito	9
Art. 15 - Risoluzione del contratto	10
Art. 16 – Penali	10
Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	10
Art. 18 - Fatturazione e pagamenti	10
Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico della Società	11
Art. 20 - Disposizioni anticorruzione	12
Art. 21 - Foro di competenza	12
Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione	12
Clausole vessatorie	13

Premessa

1. con disposizione del Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi n. 398 di data 13/12/2019 l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha affidato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), i servizi di cui trattasi alla società in-house Innovation Factory S.r.l. (di seguito "la Società");

2. la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

3. la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica della Società.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, la Società rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
5. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto.
6. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra l'Amministrazione e la Società conseguenti all'affidamento alla Società stessa dei servizi di supporto nell'ambito del Sistema strategico Argo.
2. L'affidamento dei servizi di cui trattasi alla Società è stato effettuato facendo ricorso all'"in house providing", in virtù del fatto che la Società Innovation Factory S.r.l. è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale Area Science Park è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi. Le attività da svolgere sono, in sintesi:

- individuazione e implementazione di attività propedeutiche e di avviamento della Fondazione di partecipazione per la generazione e lo sviluppo di impresa, comprese attività di supporto all'organizzazione e alla realizzazione della missione italiana al CES 2020 di Las Vegas;
- sviluppo di startup innovative.

Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rinvia all'offerta per i "Servizi di supporto nell'ambito del Sistema ARGO Asset "High Impact Net – generazione di impresa"" (allegata al presente contratto).

3. L'Amministrazione definisce gli indirizzi, obiettivi, programmi e priorità delle attività da svolgere, esercitando il controllo sull'esecuzione delle prestazioni al fine di verificare sia la gestione delle attività assegnate sia il raggiungimento dei risultati previsti.

Art. 3 - Durata

1. Il contratto d'appalto avrà una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza, cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
3. In nessun caso la Società potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora la Società si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 285.000 cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area Science Park e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Area Science Park e/o da terzi.
2. La Società dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso realizzabile, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.
3. La Società dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la Società deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. La Società è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia. In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni, la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte dell'Amministrazione, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria

dei rapporti conseguenti al presente contratto.
2. La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 8 – Incarico di responsabile del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito per brevità "RGPD"), la Società è autorizzato a trattare, in qualità di responsabile del

trattamento, per conto dell'Amministrazione, titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al fine di prestare i servizi di portierato, sorveglianza con piantonamento e ronda armati dei Campus di AREA Science Park. L'incarico di responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà, pertanto, revocato di diritto alla cessazione del medesimo. Il trattamento potrà avere a oggetto i dati di coloro che si avvalgono del servizio di reception (ad esempio ospiti dell'Amministrazione, personale dei fornitori, residenti nel Parco scientifico e tecnologico, ecc.), di chi effettua chiamate telefoniche, qualora il centralino sia occupato o deviato sulla reception, di coloro che prenotano telefonicamente e via e-mail le autovetture di rappresentanza, di chi chiede di accedere ai Campus, degli ospiti della foresteria e, in genere, di tutti coloro che si rivolgono al personale della Società manifestando una necessità sia pratica sia amministrativa. Il trattamento potrà richiedere il compimento, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o cancellazione di dati.

2. Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento, mette a disposizione della Società, responsabile del trattamento, le informazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i nominativi del personale dell'Amministrazione, l'elenco dei residenti nel Parco scientifico e tecnologico, i nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Al termine dell'incarico la Società deve restituire ad Area Science Park i dati personali in suo possesso e cancellare eventuali copie degli stessi.

4. La Società e tutto il suo personale si impegnano a:

a) utilizzare i dati personali oggetto del trattamento di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente per la finalità oggetto del presente incarico e a non utilizzarli per fini personali e/o estranei all'esecuzione dei servizi appaltati;
b) trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il RGPD o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park);
c) individuare le persone fisiche autorizzate a trattare i dati di cui Area Science Park è titolare, verificarne l'operato e garantirne la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
d) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle attività realizzative dell'iniziativa;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino a rispettare la riservatezza e le misure di sicurezza a protezione dei dati personali, di cui dovranno essere debitamente informate;
f) mantenere a disposizione del titolare del trattamento la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo stabilito al punto precedente;
g) fornire agli interessati l'informativa predisposta da Area Science Park al momento in cui i dati sono ottenuti;
h) *(Clausola non applicabile ai sensi dell'art. 30, comma 5, del RGPD alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati personali o di dati personali relativi a condanne e infrazioni penali)* ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del RGPD, tenere un registro scritto di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:
 - il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1, del RGPD (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento; capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento);

i) non comunicare dati a terzi, senza previa autorizzazione espressa di Area Science Park. La Società può comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da Area Science Park, nel rispetto delle istruzioni da quest'ultima impartite. In questo caso Area Science Park identificherà anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione;

j) in caso di affidamento di attività in subappalto, notificare ad Area Science Park i trattamenti che si intendono subappaltare e identificare in modo chiaro e inequivocabile il soggetto subappaltatore e i relativi dati di contatto. Il trattamento di dati da parte del subappaltatore potrà avere luogo soltanto in assenza di opposizione da parte di Area Science Park, che avrà termine di trenta giorni per manifestarla. Il subappaltatore, che avrà anch'egli la funzione di responsabile del trattamento, dovrà rispettare gli obblighi posti dal presente documento a carico del responsabile del trattamento, nonché le istruzioni fornite da Area Science Park. Spetta alla Società gestire il rapporto con il subappaltatore in modo che sia soggetto alle sue stesse condizioni (istruzioni, obblighi, misure di sicurezza, ecc.) e rispetti i suoi stessi requisiti formali, relativi all'adeguato trattamento dei dati personali e alla garanzia dei diritti delle persone interessate. In caso di violazioni da parte del subappaltatore, la Società continuerà a essere pienamente responsabile nei confronti di Area Science Park con riguardo al rispetto degli obblighi;

k) adottare misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicurandosi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati da parte di soggetti terzi non autorizzati;

l) ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 37, comma 1, del RGPD nominare un responsabile della protezione dei dati e comunicare al titolare del trattamento la sua identità e i suoi dati di contatto;

m) consentire ad Area Science Park di vigilare, sia prima che durante tutto il trattamento, sul rispetto del RGPD;

n) informare Area Science Park dell'eventuale esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione da parte degli interessati, inviando un'e-mail all'indirizzo rpd@areasciencepark.it. La comunicazione dovrà essere inviata immediatamente e in nessun caso oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta dell'interessato, assieme, se del caso, ad altre informazioni che possano essere utili per rispondere alla richiesta.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. La Società, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi

danno causato a persone o beni, tanto della Società quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. La Società, in caso di danni ai beni concessi in uso dall'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando alla Società il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
4. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico della Società qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Art. 10 - Subappalto

1. La Società dichiara che nessuna delle prestazioni oggetto del presente incarico sarà affidata in subappalto a soggetti terzi.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, la Società si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. La Società si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata l'eventuale codice CIG (Codice Identificativo Gara), salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. La Società si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; la Società si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. La Società si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 – Recesso

1. Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.

3. In caso di recesso di Area Science Park, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. La Società può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati della Società medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC, nei seguenti casi:
 a) perdita dei requisiti generali e morali previsti per i soggetti esecutori di contratti pubblici;
 b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
 c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
 d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
 e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto, la Società si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
5. La Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nell' offerta allegata della deliberazione n. 41 di data 29/5/2019 del Consiglio di Amministrazione "Servizi di supporto alle startup nell'ambito del Sistema ARGO", verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Società per iscritto dal responsabile del procedimento ovvero, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto. La Società dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture.

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. La Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante alla Società verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture, con le seguenti modalità:
- 50% dietro presentazione della relazione sintetica conclusiva delle attività svolte nel corso della missione

CES, i risultati ottenuti, il riscontro da parte di media e investors
- 50% al completamento dell'incarico.

2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato alla Società l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
7. La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sarà liquidata con cadenza annuale.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**
10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dalla Società.

Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico della Società

1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in house. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, con particolare riferimento a qualsiasi impedimento che possa influenzare o pregiudicare l'applicazione del contratto, fornendo tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordate rispetto alle problematiche riscontrate.
5. Nell'esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.
6. La Società deve garantire in ogni tempo L'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento da parte della Società a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 20 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. La Società collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 21 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. La Società dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che la Società è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico della Società medesimo.
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per la Società

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 12 - Recesso
Art. 14 - Recesso per giusta causa
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 15 – Risoluzione del contratto
Art. 16 - Penali
Art. 18 - Fatturazione e pagamenti
Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico della Società
Art. 21 - Foro di competenza

La Società

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.